LA CASSA DI PREVIDENZA

LEGGE 8 GENNAIO 1952, N. 6

Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 1952 ed in vigore dal 19 febbraio 1952)

CAPO I
Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa

Art. 1

È istituita la «Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori» allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza e di assistenza.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2

Sono iscritti alla Cassa gli avvocati ed i procuratori che esercitano la libera professione forense con carattere di continuità:

a) sono iscritti di ufficio coloro che sono compresi nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per reddito professionale;

b) sono iscritti su domanda coloro che non risultano compresi nei ruoli predetti perché non raggiungono il minimo reddito imponibile.

Si procede di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza, degli iscritti negli albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali oppure negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli albi professionali.

Il diritto a pensione di guerra non si considera causa d'incompatibilità alla iscrizione alla Cassa.

Art. 3

Gli organi della Cassa sono:

a) il presidente;

b) il vice presidente;

c) il Comitato dei delegati;

d) il Consiglio di amministrazione;

e) la Giunta esecutiva;

f) il Collegio dei revisori dei conti;

g) i Consigli dell'Ordine.

Art. 4

Il presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Egli presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato dei delegati e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il presidente è coadiuvato e, in caso di suo impedimento o di sua assenza, è supplito da un vice presidente eletto ugualmente e per lo stesso tempo dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5

Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti di tutti gli Ordini forensi, nominati, in ragione di uno per distretto di Corte di appello con le stesse norme che sono dettate per la elezione dei componenti del Consiglio nazionale forense, dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 24 novembre 1944, n. 382, e dall'art. 1 del decreto-legge presidenziale 21 giugno 1946, n. 6; ed ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

b) approva il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modificazioni;

c) nomina il Consiglio di amministrazione;

d) approva i bilanci;

e) delibera sulle materie indicate agli articoli 41 e 42;

f) esercita tutte le altre attribuzioni prevedute dalla legge.

Il Comitato dei delegati è convocato almeno una volta l'anno del Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida in prima convocazione se intervenga almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo quella fissata per la prima, l'adunanza è valida con qualsiasi numero d'intervenuti.

Ciascun delegato in relazione al numero complessivo degli iscritti alla Cassa, compresi negli albi dei Consigli dell'Ordine del suo distretto, ha diritto:

a) a un voto se gli iscritti raggiungono il numero di cinquanta o frazione di cinquanta, e a un altro voto se il numero degli iscritti è tra cinquanta e cento;

b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi cento, a un altro voto per ogni cento o frazione di cento se gli iscritti non superano il numero di cinquecento;

c) oltre ai voti indicati nelle lettere *a)* e *b)* per i primi cinquecento, a un altro voto per ogni duecento o frazione di duecento se il numero degli iscritti supera i cinquecento.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei voti.

Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti alla Cassa.

Art. 7

Il Consiglio di amministrazione è costituito da sette componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggiore numero dei voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo professionale e fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione il più anziano per età.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi nella sede della Cassa su invito del presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 8

I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato dei delegati nella prima adunanza che ha luogo dopo la vacanza.

Art. 9

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) forma i bilanci preventivo e consuntivo;

b) stabilisce ogni anno, in base alla ripartizione delle entrate del precedente esercizio, l'ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto alla Cassa;

c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla legge;

d) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

e) provvede mediante contratto alla assunzione del personale.

Art. 10

La Giunta esecutiva è composta dal presidente e da due membri eletti fra i propri

componenti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11

La Giunta ha le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'art. 2;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

d) provvede su richieste degli interessati, alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente;

e) decide sui reclami a norma dell'art. 52.

Art. 12

Contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizioni alla Cassa o di liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente è ammesso reclamo, nel termine di un mese dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nella sua prima riunione successiva alla presentazione del reclamo.

Art. 13

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque componenti scelti: due dal Consiglio nazionale forense fra gli iscritti alla Cassa; uno dal Ministro di grazia e giustizia; uno dal Ministro delle finanze ed uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nello stesso modo sono nominati cinque revisori supplenti.

Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 14

I Consigli dell'Ordine esercitano la funzione di assistenza a favore degli iscritti o dei loro familiari.

Art. 15

Al presidente, al vice presidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, ai revisori dei conti nominati dal Consiglio nazionale forense sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.

La misura dell'indennità dovuta ai revisori dei conti non appartenenti all'Ordine forense sarà determinata dal regolamento.

CAPO II
Del patrimonio

Art. 16

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;

b) dai beni costituenti il patrimonio dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, soppresso a norma dell'art. 62;

c) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 17

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

1° tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera *b)* dell'articolo precedente;

2° il contributo corrisposto in ogni grado di giurisdizione per ciascun processo civile di cognizione o di esecuzione, per ciascun proce-

dimento speciale, per ciascun procedimento davanti alle giurisdizioni amministrative, tributarie e militari e per ogni procedimento penale;

3° il contributo corrisposto all'atto della registrazione di ogni sentenza o decreto nei procedimenti e giudizi indicati nel n. 2 svoltisi con rappresentanza o difesa di procuratore o di avvocato.

Per le sentenze ed i procedimenti non soggetti a registrazione il contributo è corrisposto all'atto della spedizione della prima copia;

4° la percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dalla autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori quali ne siano la natura e l'oggetto;

5° il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;

6° le somme alle quali gli avvocati ed i procuratori rinunziano a norma dell'art. 26;

7° i versamenti volontari degli iscritti;

8° i redditi del patrimonio;

9° ogni altra eventuale entrata.

Art. 18

I beni indicati nel n. 1 dell'art. 17 sono costituiti da contanti, crediti, titoli ed equipollenti.

Art. 19

Il contributo stabilito nel n. 2 dell'art. 17 è corrisposto nelle misure seguenti:

A) Giudizi civili

1. - Procedimenti davanti agli uffici di conciliazione	L. 25
2. - Procedimenti davanti ai pretori	L. 100
3. - Procedimenti davanti ai Tribunali	L. 250
4. - Procedimenti davanti alle Corti di appello	L. 350
5. - Procedimenti davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, esclusi quelli concernenti le pensioni di guerra	L. 500

B) Giudizi penali

1. - Procedimenti davanti ai pretori	L. 100
2. - Procedimenti davanti ai Tribunali	L. 200
3. - Procedimenti davanti alle Corti di appello ed alle Corti di assise	L. 300
4. - Procedimenti davanti alla Corte di cassazione	L. 400

C) Procedimenti nei quali sia stata fatta costituzione di parte civile

1. - Davanti ai pretori	L. 150
2. - Davanti ai Tribunali	L. 300
3. - Davanti alle Corti di appello e alle Corti di assise	L. 400
4. - Davanti alla Corte di cassazione	L. 500

D) Giurisdizioni speciali, amministrative e tributarie

1. - Procedimenti con unico grado di giurisdizione	L. 350
2. - Procedimenti con doppio grado di giurisdizione:	
1° grado	L. 250
2° grado	L. 350
3. - Procedimenti davanti alle Commissioni centrali	L. 500

Il contributo stabilito nel presente prospetto è unico, qualunque sia il numero delle parti rappresentate dallo stesso procuratore o difese dallo stesso avvocato.

Art. 20

Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore è tenuto a corrispondere soltanto un contributo.

Art. 21

I modi e le forme di riscossione dei contributi previsti dall'art. 19 e le relative sanzioni

in caso di inadempienza saranno stabiliti nel regolamento.

Art. 22

Il contributo previsto dal n. 3 dell'art. 17 è corrisposto presso l'Ufficio del registro, all'atto della registrazione della sentenza, nella seguente misura:

di lire 500 per le sentenze definitive emesse dai Pretori;

di lire 1200 per le sentenze emesse dai Tribunali;

di lire 2000 per le sentenze emesse dalle Corti di appello;

di lire 3000 per le sentenze emesse dalla Corte di cassazione, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche e dal Tribunale supremo militare.

La registrazione o la spedizione della prima copia delle sentenze non può aver luogo se non sia corrisposto il contributo sopra indicato.

L'ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscossione a favore di terzi.

L'ufficio versa mensilmente alla Cassa l'ammontare di tale riscossione, dedotto l'aggio del due per cento.

Art. 23

I contributi indicati negli articoli 19 e 22 sono a carico delle parti e sono ripetibili nei confronti dei soccombenti.

Nei procedimenti con ammissione al gratuito patrocinio i contributi sono prenotati a debito.

Art. 24

La percentuale sulle retribuzioni per incarichi giudiziari prevista dal n. 4 dell'art. 17 è fissata nella misura seguente:

a) 3 per cento sulle somme fino a lire 50.000;

b) 5 per cento sulle somme eccedenti le lire 50.000 fino a lire 200.000;

c) 8 per cento sulle somme eccedenti le lire 200.000 fino a lire 500.000;

d) 15 per cento sulle somme eccedenti le lire 500.000 fino a un milione di lire;

e) 20 per cento sulle somme eccedenti due milioni di lire;

f) 25 per cento sulle somme eccedenti due milioni di lire.

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.

La rinuncia alla retribuzione non esonera l'iscritto dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa.

Art. 25

Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale dell'1,50 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile.

La misura di tale contributo personale obbligatorio per ogni anno non può essere inferiore alla somma corrispondente alla differenza tra la quota annuale di ripartizione dei contributi determinata a norma dell'art. 51 e la somma di lire 24.000.

Qualora l'ammontare del contributo personale annuo determinato in base al reddito di ricchezza mobile sia superiore alla differenza prevista dal comma precedente, l'eccedenza è assegnata al fondo generale di riserva.

Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia, è compilata la tabella degli indici di maggiorazione del contributo personale per conseguire il diritto alla pensione di riversibilità.

Sino a quanto non è pubblicata la tabella prevista dal comma precedente, il coniuge superstite e i figli minori hanno diritto a percepire la somma ancora accreditata nel conto individuale dello iscritto deceduto, detratti i ratei della pensione riscossi.

Art. 26

Le rinunzie indicate nel n. 6 dell'art. 17 sono quelle che gli avvocati ed i procuratori compiono a favore della Cassa di singole annualità di pensione o della liquidazione della somma o di qualsiasi altro credito o beneficio a cui abbiano diritto.

Art. 27

L'iscritto alla Cassa può eseguire versamenti volontari previsti dal numero 7 dell'art. 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale.

Le relative somme però, in caso di comprovato bisogno, possono essere ritirate dall'iscritto in qualsiasi momento fino alla liquidazione del proprio conto individuale.

I versamenti volontari sono integralmente accreditati nel conto individuale senza che su di essi possa essere apportata alcuna deduzione o gravare alcuna spesa.

Art. 28

I redditi del patrimonio indicati nel n. 8 dell'art. 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.

Art. 29

Le eventuali entrate indicate nel n. 9 dell'art. 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale o imprevisto provento.

Art. 30

Gli iscritti negli albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali e negli elenchi forensi e gli avvocati ed i procuratori i quali abbiano acquistato diritto ad altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali sono tenuti alla corresponsione dei contributi previsti dagli articoli 19, 22 e 24, ma non sono tenuti alla corresponsione del contributo stabilito nell'art. 25.

CAPO III
Del trattamento di previdenza

Art. 31

Il trattamento di previdenza consiste nella liquidazione di una pensione o di una somma capitale nella misura e con le norme stabilite negli articoli seguenti.

Per provvedere a detto trattamento è istituito per ciascun iscritto un conto individuale.

Art. 32

La pensione si consegue:

a) dopo 40 anni di iscrizione alla Cassa a qualunque età;

b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa con almeno 70 anni di età.

Art. 33

Il trattamento di previdenza stabilito nell'art. 31 non è subordinato alla cancellazione degli albi forensi.

La pensione è reversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori nei casi e con le condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

Art. 34

La misura della pensione è quella determinata dalle tabelle A, B, C allegate alla presente legge, nel caso in cui non esistano familiari aventi diritto a pensione di riversibilità.

Art. 35

In sostituzione della pensione diretta l'iscritto ha facoltà di optare per la liquidazione in contanti del valore capitale di essa secondo la tabella *D* allegata alla presente legge.

Art. 36

Nel caso in cui l'iscritto abbia provveduto a versamenti volontari l'ammontare della pensione, a norma della prima parte dello art. 27, è determinato dal maggiore capitale accreditato con gli interessi composti e dai coefficienti indicati nella allegata tabella *E* o, nel caso in cui esistano familiari aventi diritto a pensione di riversabilità, dai coefficienti che saranno stabiliti dopo il primo bilancio tecnico.

Art. 37

Qualora l'iscritto risulti nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito medio neglpi ultimi cinque anni inferiore a lire 300.000 può chiedere con domanda diretta alla Cassa e sottoscritta con firma autenticata che l'ammontare della pensione o del capitale liquidabile sia ridotto alla metà di quello ordinario.

In tal caso il contributo personale obbligatorio è ridotto alla metà e non è dovuto se la quota di ripartizione annuale dei proventi raggiunge la somma di lire 12.000.

Art. 38

L'iscritto che abbia conseguito il diritto alla pensione non è tenuto a corrispondere ulteriori contributi personali indicati negli articoli 17, n. 5 e 25 e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

Art. 39

L'avvocato o il procuratore che sia stato iscritto alla Cassa in età non superiore a 35 anni, nei due casi di malattia e di infortunio che importino incapacità assoluta e permanente all'esercizio professionale ha diritto, previa cancellazione dall'albo, a pensione di invalidità purché non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a lire 300.000.

Il conseguimento della pensione è subordinato, in caso di invalidità dovuta a malattia, alla iscrizione alla Cassa per almeno dieci anni e in caso di invalidità dovuta ad infortunio, alla condizione che il danno subito non sia stato adeguatamente risarcito.

L'ammontare della pensione di invalidità si determina in base alle somme accreditate nel conto individuale dell'iscritto. L'ammontare della pensione qualora risulti inferiori alle lire 180.000 annue e integrato dalla Cassa al fine di far conseguire la pensione in tale misura nei limiti di spesa non superiore, in ciascun esercizio, al 30 per cento del gettito dei contributi generali diversi dal contributo personale.

Art. 40

La pensione di invalidità non è riversibile. Se l'ammontare complessivo dei ratei della pensione di invalidità riscossi dallo iscritto prima della sua morte risulti inferiore all'importo delle somme che all'atto della liquidazione della pensione erano accreditate nel suo conto individuale, gli eredi hanno diritto a percepire la differenza.

Art. 41

La misura degli assegni di pensione o del capitale corrispondente, le tabelle allegate alla presente legge, il saggio d'interesse, le modalità di riscossione dei contributi possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati soggette all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 42

Il Comitato dei delegati, ogni anno, con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia, può stabilire l'integrazione degli assegni di pensione con una indennità di contingenza. La deliberazione ha efficacia per il solo anno finanziario al quale si riferisce. Gli assegni di contingenza

sono revocabili e riducibili con deliberazioni del Comitato dei delegati.

L'onere per l'indennità di contingenza non può superare il 10 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dai numeri 2 e 3 dell'art. 17.

Art. 43

L'iscritto che cessi di appartenere alla Cassa per cancellazione dagli albi prima del conseguimento del diritto a pensione ha facoltà di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale purchè siano trascorsi almeno tre anni dall'iscrizione alla Cassa.

Nel caso che non sia trascorso tale termine le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa.

Art. 44

Qualora l'iscritto muoia prima di avere conseguito il diritto alla pensione la liquidazione del capitale accreditato nel suo conto individuale spetta agli eredi e, in mancanza di eredi, le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa.

Nel caso in cui il capitale liquidabile sia inferiore a lire 100.000 la Cassa provvede ad integrarlo, previo parere motivato dal Consiglio dell'Ordine sulle condizioni economiche degli interessati. Nel caso di parere contrario il Consiglio stesso deve darne comunicazione agli interessati perché possano presentare entro il termine di un mese le loro controdeduzioni che sono trasmesse alla Cassa insieme con il parere.

Art. 45

L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione o alla liquidazione del corrispondente valore capitale, concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

All'iscritto moroso per oltre un biennio senza giustificato motivo non sono accreditate le quote di ripartizione indicate nell'art. 51 fino a quando perduri lo stato di morosità.

Art. 46

Alla data di cancellazione dagli albi il conto individuale dell'iscritto cessa di produrre interessi. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

Art. 47

Agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti ed ai loro familiari si applicano per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione le disposizioni vigenti per i dipendenti dalla Amministrazione dello Stato.

CAPO IV
Del trattamento di assistenza

Art. 48

Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze a favore degli iscritti alla Cassa che si trovino in stato di bisogno.

Art. 49

Per provvedere al trattamento di assistenza sono assegnati ogni anno il 20 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nel n. 2 dell'art. 17, il 5 per cento di quelle derivanti dai contributi stabiliti nel n. 3 e il 25 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nel n. 4 dello stesso articolo.

Le somme destinate all'assistenza sono devolute ai Consigli dello Ordine e ripartite fra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa. Le somme non erogate devono essere restituite alla Cassa.

CAPO V
Della gestione finanziaria

Art. 50

L'esercizio finanziario annuale della Cassa si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile rispettivamente il bilancio preventivo e quello consuntivo e ogni cinque anni il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa. I bilanci preventivo, consuntivo e tecnico, corredati delle rispettive relazioni, sono comunicati, nel termine di 30 giorni dalla loro approvazione, a tutti i Consigli dell'Ordine e al Ministro di grazia e giustizia.

Ogni anno la Cassa trasmette ai Consigli dell'Ordine l'elenco degli ammessi al trattamento di previdenza con la indicazione delle relative liquidazioni e i Consigli stessi trasmettono alla Cassa l'elenco, senza indicazione di nomi, delle deliberazioni relative alle erogaizoni fatte per il trattamento di assistenza.

Art. 51

Ogni anno dall'importo delle entrate previste dai numeri 2, 3, 4 e 8 dell'art. 17 sono prelevate le somme occorrenti per il trattamento di assistenza a norma dell'art. 49, le somme occorrenti per le integrazioni previste dalla presente legge e per l'accreditamento degli interessi nei conti individuali e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa.

Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali tra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali.

Art. 52

La riscossione del contributo annuo e della percentuale delle retribuzioni per incarichi giudiziari non pagata entro tre mesi dalla liquidazione si effettua in sei rate bimestrali e con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e le forme in essa stabiliti, senza obbligo del non riscosso come riscosso.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo e della percenzuale predetta gli interessati possono proporre reclamo, nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva della Cassa nel termine di un mese dalla notifica dell'avviso esattoriale di pagamento.

La Giunta decide sui reclami degli interessati nel termine di tre mesi dalla data di presentazione.

Art. 53

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate in titoli di Stato ovvero in titoli di istituti esercenti il credito fondiario.

In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati e previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 54

Le somme che all'entrata in vigore della presente legge risultano accreditate nei conti individuali degli iscritti all'Ente di previdenza sono calcolate in loro favore, per la determinazione delle pensioni e del capitale liquidabile a norma della presente legge.

Le somme accreditate nei conti individuali degli iscritti che alla entrata in vigore della presente legge hanno superato i 50 anni di età e risultino con un reddito medio dell'ultimo quinquennio, accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, non superiore a un milione di lire all'anno, sono integrate, al momento della liquidazione della pensione o del capitale accreditato nel conto individuale, con quote di lire 12.000 per ogni anno di effettivo

esercizio della professione compiuto in età superiore ai cinquant'anni ai termini dell'art. 80, comma primo, del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, fino ad un massimo di venticinque quote.

Tale integrazione non è estesa a coloro che ai sensi dell'art. 2 possono essere iscritti alla Cassa per il solo trattamento di assistenza.

Per l'integrazione stabilita dal presente articolo sono assegnate le somme destinate dalla legge 11 dicembre 1939, n. 1938, al fondo di integrazione o all'accreditamento nei conti individuali e non ancora ripartite.

Le residuali somme occorrenti sono prelevate ogni anno e per il periodo di 35 anni dal gettito dei contributi indicati nell'art. 22.

Art. 55

Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, dall'entrata in vigore della presente legge, la ripartizione delle somme accreditate nei conti individuali degli iscritti, prevista dall'art. 51, è fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti; 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i 50 anni di età. Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, l'ammontare della quota di accreditamento elevata a lire 36.000 all'anno, per gli avvocati che abbiano superato i 50 anni di età e l'ammontare del contributo personale previsto dallo art. 25, da questi ultimi dovuto, non può essere inferiore alla differenza tra la quota annuale di ripartizione dei proventi determinata a norma delle precedenti disposizioni e la somma di lire 36.000.

Art. 56

Gli avvocati ed i procuratori che all'entrata in vigore della presente legge godono del trattamento eccezionale di previdenza stabilito nell'art. 28 della legge 1° dicembre 1939, n. 1938, continuano a percepire i relativi assegni.

Qualora le disponibilità del fondo costituito per tale trattamento fino all'entrata in vigore della presente legge lo consentano saranno deliberati miglioramenti da distribuirsi, tenendosi conto delle condizioni individuali dei beneficati.

Gli avvocati ed i procuratori che all'entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente e non abbiano esercitato questo loro diritto hanno la facoltà di esercitarlo nel termine di mesi sei dalla suddetta data.

Tale diritto di trattamento eccezionale di previdenza dopo il compimento del settantesimo anno di età è riconosciuto altresì a favore degli iscritti all'ente di previdenza che non possano o non intendano avvalersi del diritto di riscatto previsto dall'art. 60, sempre che concorrano le seguenti condizioni:

1) che ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 2 per l'ammissione al trattamento di pensione;

2) che l'iscritto non goda di pensione, eccettuata quella di guerra, a carico dello Stato o di altri enti pubblici ovvero non ricopra uffici ai quali sia connesso un trattamento di quiescenza;

3) che il suo reddito medio dell'ultimo quinquennio accertato ai fini dell'imposta complementare sul reddito non abbia superato l'importo di due milioni di lire all'anno ovvero che non risulti iscritto in ruolo per non aver raggiunto il minimo imponibile;

4) che abbia esercitato la professione almeno per 20 anni e sia stato iscritto all'Ente di previdenza per un periodo non inferiore a 10 anni;

5) che abbia pagato regolarmente i contributi dovuti.

Il conseguimento della pensione per trattamento eccezionale di previdenza è subordinato all'iscrizione alla Cassa per almeno 10 anni o al versamento di tanti contributi nella misura stabilita dall'art. 54, comma secondo, quanto sono gli anni che mancano al compimento di 10 anni di iscrizione.

Il periodo di iscrizione alla Cassa o l'ammontare dei contributi previsti dal comma precedente è ridotto a cinque per coloro che all'entrata in vigore della legge hanno compiuto il 75° anno di età.

Il conseguimento della pensione non è subordinato alla condizione prevista dal comma quinto e sesto qualora l'inscritto chieda di essere ammesso al trattamento eccezionale di previdenza al compimento del 75° anno di età.

Le somme dovute dal richiedente come contributo integrativo ai sensi del comma quinto e sesto sono ripartite per il numero di anni intercorrenti fra la sua età all'entrata in vigore della legge e l'età nella quale è ammesso al godimento degi assegni di pensione per trattamento eccezionale di previdenza e sono riscosse con le modalità previste dall'art. 52.

Art. 57

L'ammissione al trattamento eccezionale di previdenza non è subordinata alla cancellazione dall'albo e la relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge con l'indicazione dell'età nella quale si chiede che abbia inizio il godimento di pensione.

Art. 58

Il conto individuale dell'iscritto al quale spetta il trattamento eccezionale di previdenza è aumentato di tante quote di lire 12.000 quanti sono gli anni di cui al 1° gennaio 1952 superava gli anni 50, fino al massimo di 25 quote, considerando la frazione di anno come anno intero.

Le quote sono accresciute dell'interesse composto al 4 per cento considerando ciascun versamento come effettuato alla fine di ogni anno.

Se però l'iscritto al compimento del 75° anno di età continua nell'esercizio professionale sono detratte tante quote quanti sono gli anni interi dell'ulteriore esercizio.

Gli assegni di pensione sono aumentabili con versamenti volontari e con l'indennità di contingenza.

Art. 59

Gli iscritti all'Ente di previdenza, i quali non possono o non intendono avvalersi del diritto al trattamento eccezionale di previdenza o della procedura di riscatto prevista dall'art. 60 possono richiedere al compimento del 70° anno di età la liquidazione del conto individuale e conseguire il pagamento delle somme accreditate dall'Ente di previdenza aumentate delle quote di integrazione previste dall'art. 54 e dei nuovi versamenti obbligatori e volontari effettuati.

Art. 60

Gli iscritti all'Ente di previdenza per un periodo non inferiore ai 5 anni, possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere al 70° anno di età la liquidazione di una pensione nella misura di lire 360.000 annue o il pagamento in contanti del corrispondente capitale di lire 2.466.000.

L'ammontare del contributo suppletivo è dato dalla differenza fra la somma di lire 2.466.000 e quella accreditata nel conto individuale dell'Ente di previdenza integrata delle somme da accreditare per i successivi versamenti a norma dell'art. 55, indicate nella tabella G, degli accreditamenti, previsti dall'art. 51 e di tante quote di lire 12.000 a carico della Cassa quanti sono gli anni di cui al 1° gennaio 1952 il richiedente superava gli anni 55. Tali quote sono versate dalla Cassa al momento della liquidazione della pensione o del pagamento del corrispondente capitale e accresciute dell'interesse composto al 4 per cento considerando ogni frazione d'anno come anno intero.

Le somme dovute dal richiedente come contributo suppletivo sono ripartite per il numero di anni intercorrenti fra la sua età all'entrata in vigore della legge e l'età di 70 anni e sono riscosse con le modalità previste dall'art. 52.

L'ammontare degli assegni di pensione o del corrispondente capitale è aumentabile con versamenti volontari o con indennità di contingenza e, a richiesta dell'interessato, può essere ridotto nella misura e con le modalità previste dall'art. 37 quando ne decorrano le condizioni.

Il diritto di riscatto è subordinato alle

seguenti condizioni:

a) esercizio della professione per almeno 20 anni;

b) inscrizione nel ruolo di ricchezza mobile per un reddito professionale medio per un periodo di cinque anni precedente alla entrata in vigore della presente legge non superiore a lire 1.000.000 ovvero non inscrizione in tale ruolo per non aver raggiunto il minimo imponibile;

c) reddito medio accertato, nei cinque anni precedenti alla entrata in vigore della presente legge, ai fini della imposta complementare, inferiore a lire 2.000.000 ovvero non raggiungente il minimo imponibile;

d) regolare pagamento di tutti i contributi dovuti.

La dichiarazione di volersi avvalere del diritto di riscatto deve essere presentata entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

L'iscritto che ha esercitato il diritto di riscatto qualora receda dall'esercizio professionale prima di aver raggiunto l'età di 70 anni, ha diritto di conseguire con la liquidazione del conto individuale la restituzione delle quote suppletive corrisposte con gli interessi maturati.

In caso di morte, prima che sia maturato il termine per l'ammissione al trattamento di pensione, anche le quote di riscatto e i relativi interessi maturati sono devoluti a favore degli eredi.

Art. 61

La disposizione prevista dall'art. 25 è applicabile anche in favore del coniuge superstite e dei figli minori degli iscritti ammessi al trattamento eccezionale di previdenza o alla procedura di riscatto.

Art. 62

Agli oneri derivanti dalle integrazioni previste dagli articoli 56 e 60 la Cassa provvede prelevando ogni anno le somme necessarie dal gettito complessivo dei proventi, esclusi i contributi personali, al netto delle spese di gestione e delle quote per il trattamento di assistenza, prima della ripartizione prevista dal secondo comma dello art. 51 e dell'art. 55.

Art. 63

Gli iscritti all'Ente di previdenza che non abbiano esercitato il diritto di riscatto previsto dall'art. 60 possono conseguire l'ammissione al trattamento di pensione dopo almeno cinque anni di iscrizione alla Cassa, anche se non sono decorsi i termini indicati nello art. 32 e senza chiedere la cancellazione dall'albo qualora il capitale accreditato nel conto individuale, con le integrazioni previste dall'art. 54 e con gli eventuali versamenti volontari, assicuri la liquidazione di assegni di pensione diretta per un importo non inferiore a lire 180.000 annue.

Art. 64

Gli iscritti all'Ente di previdenza i quali non possono o non intendono avvalersi del diritto al trattamento eccezionale di previdenza o della procedura di riscatto prevista dall'art. 60 o del diritto previsto dall'art. 63 al compimento del 70° anno di età e dopo almeno un anno di iscrizione alla Cassa, anche se non si verifica la loro cancellazione dall'Albo professionale, possono richiedere la liquidazione del conto individuale e conseguire il pagamento delle somme accreditate dall'Ente di previdenza, aumentate delle quote di integrazione previste dall'art. 54 e dei nuovi versamenti obbligatori e volontari effettuati.

L'iscrizione per un anno alla Cassa non è richiesta per coloro che alla entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 75 anni di età.

Art. 65

Gli avvocati e i procuratori che siano stati iscritti allo Ente di previdenza come

esercenti ai termini dell'art. 80, primo comma, del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, qualora non abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la pensione di invalidità se concorrano le condizioni previste dall'art. 39 ad eccezione di quella relativa all'età di iscrizione alla Cassa. Agli effetti del decorso del termine dei dieci anni di iscrizione alla Cassa stabilito nell'art. 39 si computano fino al massimo di cinque anche quelli di iscrizione all'Ente di previdenza.

Art. 66

Il Comitato dei delegati può, con le modalità ed i limiti stabiliti nell'art. 42, disporre l'integrazione degli assegni per il trattamento eccezionale di previdenza e per pensione liquidata a norma degli articoli 56, 60 e 65 con l'indennità di contingenza.

Art. 67

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli dell'Ordine provvedono alle nomine dei rispettivi delegati indicati nell'art. 5, i quali, entro il successivo mese, sono convocati dal presidente dell'Ente di previdenza per la elezione del Consiglio di amministrazione.

Art. 68

Nel primo anno di esercizio della Cassa l'ammontare del contributo personale è dovuto integralmente nella misura di lire 24.000 per gli iscritti con età inferiore ai 50 anni e di lire 36.000 per quelli con età superiore. Dal gettito dei contributi dell'ultimo esercizio dello Ente di previdenza sono prelevate soltanto le somme necessarie per le spese di gestione, per il trattamento eccezionale di previdenza e quelle da devolvere per l'assistenza a norma dell'art. 49.

Tutte le altre somme, anche se investite in titoli o depositate in conti correnti, meno quelle già accreditate nei conti individuali, costituiscono il primo fondo di riserva generale per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge.

Art. 69

L'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori è soppresso ed i beni che ne costituiscono il patrimonio sono devoluti di diritto alla Cassa.

La Cassa provvede alla liquidazione del personale dell'Ente di previdenza.

Le leggi 13 aprile 1933, n. 406, 11 dicembre 1939, n. 1938, 29 aprile 1943, n. 433 e i decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 445, 17 settembre 1946, n. 331 e 9 aprile 1948, n. 627, sono abrogati, salve le disposizioni espressamente richiamate nella presente legge.

Il regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, resta in vigore in quanto applicabile e fino alla pubblicazione del nuovo regolamento.

Art. 70

Nella prima adunanza il Comitato dei delegati è presieduto dal più anziano di età.

Art. 71

La presente legge entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento d'esecuzione, che è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

ALLEGATI

TABELLA A

Pensione dopo 40 anni di iscrizione

Età	Pensione diretta senza riversibilità	Pensione con riversibilità
65	268.056	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico
66	277.144	
67	286.836	
68	297.156	
69	300.170	
70	319.946	
71	332.474	
72	345.826	
73	360.082	
74	375.330	
75	390.600	
76	408.672	
77	426.162	
78	443.910	
79	462.136	
80 e oltre	480.776	

TABELLA B

Pensione dopo 25 anni di iscrizione con almeno 70 anni di età

Età	Pensione diretta senza riversibilità	Pensione con riversibilità
70	136.696	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico
71	142.050	
72	147.754	
73	153.844	
74	160.360	
75	167.314	
76	174.604	
77	182.078	
78	189.660	
79	197.448	
80 e oltre	205.412	

TABELLA C

Pensione a 70 anni di età con almeno 25 anni di iscrizione

Anni di iscrizione	Pensione senza riversibilità	Pensione con riversibilità
25	131.696	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico
26	145.680	
27	155.044	
28	164.806	
29	174.584	
30	185.594	
31	196.656	
32	208.186	
33	220.208	
34	232.740	
35	245.806	
36	259.426	
37	273.624	
38	288.426	
39	303.858	
40	319.946	

TABELLA D

Capitale liquidabile a norma degli articoli 35, 43, 44

Dopo anni	Indennità *una tantum*	Dopo anni	Indennità *una tantum*
1	24.000	21	788.674
2	49.020	22	846.192
3	75.104	23	906.156
4	102.296	24	968.156
5	130.642	25	1.033.836
6	160.196	26	1.101.704
7	191.004	27	1.172.598
8	223.122	28	1.246.434
9	256.604	29	1.323.408
10	291.508	30	1.403.652
11	327.898	31	1.487.308
12	365.834	32	1.574.518
13	405.382	33	1.647.436
14	446.610	34	1.760.216
15	489.592	35	1.859.026
16	534.400	36	1.962.034
17	581.112	37	2.069.420
18	629.808	38	2.181.372
19	680.576	39	2.298.086
20	733.500	40	2.419.478

TABELLA E

Assegno vitalizio per ogni lira di capitale

(Coefficiente per determinare l'ammontare della pensione secondo l'età in cui si chiede la liquidazione della pensione a norma dell'art. 36)

Età	Pensione senza riversibilità	Pensione con riversibilità
45	0,0718	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico
46	0,0729	
47	0,0741	
48	0,0754	
49	0,0768	
50	0,0783	
51	0,0798	
52	0,0815	
53	0,0833	
54	0,0852	
55	0,0873	
56	0,0895	
57	0,0918	
58	0,0943	
59	0,0970	
60	0,1000	
61	0,1031	
62	0,1064	
63	0,1102	
64	0,1141	
65	0,1185	
66	0,1231	
67	0,1282	
68	0,1336	
69	0,1395	
70	0,1459	
71	0,1529	
72	0,1604	
73	0,1685	
74	0,1772	
75	0,1863	
76	0,1962	
77	0,2068	
78	0,2182	
79	0,2305	
80 e oltre	0,2436	

TABELLA F

Valore di una lira di assegno vitalizio

(Coefficiente per la determinazione del capitale necessario per la pensione d'invalidità a norma degli articoli 39 e 65)

Età	Pensione diretta	Età	Pensione diretta
45	13,9306	63	9,0779
46	13,7229	64	8,7604
47	13,4890	65	8,4406
48	13,2582	66	8,1210
49	13,0194	67	7,8021
50	12,7775	68	7,4834
51	12,5278	69	7,1667
52	12,2711	70	6,8519
53	12,0075	71	6,3408
54	11,7373	72	6,2334
55	11,4608	73	5,9343
56	11,1781	74	5,6447
57	10,8913	75	5,3663
58	10,5996	76	5,0962
59	10,3031	77	4,8360
60	10,0017	78	4,5828
61	9,6979	79	4,3389
62	9,4016	80 e oltre	4,1052

TABELLA G

Capitale liquidabile a norma degli articoli 35, 43, 44 e 55 per gli avvocati che hanno un'età superiore ai 50 anni

(Oltre l'ammontare delle somme accreditate nei conti individuali dell'Ente di previdenza, e le quote d'integrazione ai sensi dell'articolo 51)

Dopo anni	Indennità *una tantum*	Dopo anni	Indennità *una tantum*
1	36.000	14	669.915
2	73.530	15	734.288
3	112.650	16	801.600
4	153.444	17	871.668
5	195.963	18	944.712
6	240.294	19	1.020.864
7	286.506	20	1.100.250
8	334.683	21	1.183.011
9	384.905	22	1.269.288
10	437.262	23	1.359.234
11	491.847	24	1.452.490
12	548.751	25	1.550.754
13	608.073		